

**COMUNE DI
COSTA VALLE IMAGNA**

**REGOLAMENTO
CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 25 in data
30.11.2009.

Decorrenza applicazione:01.01.2010

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Nel Comune di Costa Valle Imagna la gestione e la manutenzione ordinaria del cimitero sono svolte in economia. Le operazioni di scavo per inumazioni ed esumazioni e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati in appalto a ditte specializzate.

Art. 2.

Di norma, nel cimitero comunale non possono essere accolte salme o resti mortali che il Comune non abbia l'obbligo di accogliere ai sensi della normativa vigente (art. 9 comma 1 della legge Regionale 22/2003).

Eventuali eccezioni devono essere disposte dal Sindaco (o assessore da lui delegato) con provvedimento motivato, nel rispetto degli indirizzi eventualmente stabiliti dalla Giunta; in tal caso il canone di concessione è maggiorato nella misura stabilita dalla Giunta.

Non occorre specifico provvedimento di deroga per l'accoglimento della salma o dei resti mortali di chi sia emigrato da Costa V.I. per essere ricoverato in una struttura residenziale per anziani o disabili.

Non occorre specifico provvedimento di deroga per la dispersione delle ceneri nell'area a ciò dedicata o nel cinerario comune, salvo motivato provvedimento di diniego.

Art. 3.

Nel cimitero comunale sono possibili le seguenti modalità di accoglimento di salme o resti mortali:

- *tumulazione mediante concessione di area per tomba (soggetta a canone di concessione);*
- *tumulazione mediante concessione di loculo (soggetta a canone di concessione);*
- *deposizione di resti mineralizzati o urne cinerarie mediante concessione di celletta-ossario (soggetta a canone di concessione);*
- *autorizzazione alla sepoltura nella nuda terra;*
- *deposizione di resti mineralizzati nell'ossario comune;*
- *autorizzazione alla tumulazione di resti mineralizzati o urna cineraria in loculo o tomba già concessi;*
- *autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'area a ciò destinata o nell'ossario comune.*

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è possibile ottenere una concessione / autorizzazione cimiteriale per installazioni diverse da quelle previste.

TUMULAZIONE IN LOCULO

Art. 4.

La tumulazione delle salme nei loculi avviene mediante concessione cimiteriale.

La concessione dei loculi cimiteriali è fatta seguendo il criterio della numerazione progressiva verticale (dal basso verso l'alto partendo dalla prima colonna a destra, quindi dall'alto verso il basso per la seconda colonna da destra ed ancora dal basso verso l'alto per la terza colonna da destra, e così via).

E' possibile derogare a tale criterio solo nel caso della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado già deceduto.

Di norma e salva specifica motivata disposizione del Sindaco, la deroga è riferita al solo loculo da prenotare e non anche al loculo da occupare.

Art. 5.

La concessione in uso di sepoltura in colombario è assegnata solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado già deceduto.

La prenotazione, quando ammessa, si effettua mediante concessione e pagamento di due loculi affiancati. All'atto dell'effettiva occupazione del secondo loculo, entrambi i contratti di concessione devono essere aggiornati affinché la durata sia di trent'anni per entrambi, a decorrere dall'ultima occupazione. Tale aggiornamento comporta, per ciascuno dei due loculi, il pagamento dell'importo di concessione vigente in quel momento, dedotte:

- *per il primo loculo, la quota dell'importo già versato corrispondente al periodo che manca alla scadenza trentennale originaria.*
- *per il secondo loculo, la quota dell'importo già versato corrispondente al periodo di prenotazione successivo alla data dell'effettiva occupazione del loculo.*

ESEMPIO: Nel 2010 la concessione trentennale costa 1000 euro. Al 1.1.2010 Tizia prenota un loculo a fianco di quello occupato da Caio (suo marito premorto), pagando 1000 euro, che equivale ad una prenotazione di 30 anni. Caio era deceduto nel dicembre 2000, quando la concessione trentennale costava 600 euro. Nel 2015 il canone di concessione trentennale viene elevato a 1500 euro. Il 31.12.2017, cioè dopo 8 anni dalla prenotazione, Tizia muore ed occupa il loculo:

- 1) la concessione cimiteriale di Tizia sarà trentennale a partire dal 1.1.2018, alla tariffa vigente il 1.1.2018, dedotti i ventidue anni di prenotazione pagati e non goduti, cioè dedotti $€ 1000 : 30 \times 22 = € 733,33$. Dunque per la tumulazione di Tizia il 1.1.2018 si dovranno pagare $€ (1500,00 - 733,33 =) 766,67$.
- 2) Inoltre bisogna aggiornare la concessione di Caio, portandola ad una scadenza sincrona con quella di Tizia. Al 31.12.2007 Tizia ha già occupato il loculo per 17 anni, a fronte di un esborso di 600 euro per trent'anni. La concessione cimiteriale di Caio sarà portata alla nuova scadenza trentennale a partire dal 1.1.2018, in sincrono con quella di Tizia, pagando la tariffa vigente il 1.1.2018, dedotti i tredici anni di concessione pagati e non goduti, cioè dedotti $€ 600 : 30 \times 13 = € 260,00$. Dunque per l'aggiornamento della concessione di Caio il 1.1.2018 si dovranno pagare $€ (1500,00 - 260,00 =) 1240,00$.

Per i contratti di prenotazione loculi stipulati fino al 31.12.2009, al momento dell'occupazione sarà richiesta solo l'integrazione del pagamento per una durata trentennale della salma tumulata in affiancamento, ma non anche l'integrazione per il loculo affiancato già occupato.

Art. 6.

E' consentito tumulare, insieme al feretro, anche le cassette con i resti mortali e/o le urne cinerarie del coniuge e/o dei parenti di primo grado del tumulato, con addebito al richiedente di tutte le spese per la collocazione. Al contratto di concessione del loculo va aggiunta una postilla con l'indicazione delle cassette e/o urne ivi custodite. La presenza di cassette o urne non modifica la durata della concessione del loculo, la cui disciplina rimane regolata dal contratto stipulato per il feretro, anche per quanto riguarda le possibilità di rinnovo. Il canone concessorio per la tumulazione di cassette ed urne è stabilito dalla Giunta e va rapportato alla durata residua della concessione principale.

Art. 7.

Per spostare una salma da un loculo ad un altro è necessario che il richiedente stipuli un nuovo contratto trentennale per la concessione del nuovo loculo, al canone in vigore al momento dello spostamento, senza diritto ad alcun rimborso per il periodo non fruito della prima concessione. Tutte le spese per i lavori di traslazione sono a carico del richiedente (la Giunta può stabilire tariffe forfaitarie). Il loculo liberato rientra nella disponibilità del Comune e deve essere nuovamente concesso, al primo che lo richieda, con un nuovo contratto di durata piena.

Art. 8.

Decorso il periodo minimo di 30 anni di tumulazione in un loculo, il concessionario che abbia sottoscritto il rinnovo della concessione del loculo (o il suo erede) può chiedere l'estumulazione della salma prima della scadenza della concessione rinnovata, per destinare il loculo stesso ad altra salma. Le spese di estumulazione sono a carico del richiedente.

Qualora il concessionario che ha chiesto l'estumulazione non chieda la concessione di un altro loculo per ospitare la salma estumulata, questa deve essere inumata; le spese di inumazione sono a carico di chi ne ha richiesto l'estumulazione anticipata.

La tumulazione della nuova salma nel loculo liberato deve essere formalizzata con una postilla all'atto di concessione, che dia atto:

- della modificazione pattuita ("dalla data x il loculo ospita la salma di Caio; la salma di Tizio, estumulata, viene inumata / tumulata in altro loculo – cfr. nuova concessione cimiteriale n. ...");*
- del conguaglio del costo di concessione ("Al concessionario, che aveva versato la somma di € ... per la tumulazione fino al ... della salma di Tizio, viene restituito l'importo di € ..., in proporzione alla residua durata del periodo di tumulazione non goduto per la salma estumulata");*
- della durata e del costo della nuova concessione ("Per la tumulazione della salma di Caio, il concessionario ha versato l'importo di €, che dà diritto all'occupazione del loculo fino al").*

Art. 9.

La lastra di chiusura di ciascun loculo è decorata con vasetto per fiori (a destra), lumino (a sinistra in basso), foto in cornice del defunto e scritta commemorativa. Nei loculi in cui vengono tumulati,

oltre al feretro, anche resti mortali o urne cinerarie, è consentito aggiungere la foto e la scritta commemorativa relative a tali defunti.

E' consentito depositare vasi di fiori o lumini solo nelle aree a ciò dedicate.

Se, nonostante l'invito alla rimozione, saranno rinvenuti fiori, lumini o altri elementi in violazione al presente articolo, il Comune li rimuoverà d'ufficio con addebito delle spese al titolare della concessione.

Art. 10.

Le disposizioni del presente regolamento sono estese anche agli altri loculi del cimitero comunale, a partire dalla scadenza delle concessioni attualmente in vigore. Il periodo di occupazione del loculo che sarà trascorso alla scadenza delle concessioni attualmente in vigore verrà computato ai fini dell'applicazione dell'art. 16 per stabilire se sarà possibile un ulteriore rinnovo.

TUMULAZIONE IN TOMBA

Art. 11.

Le concessioni delle tombe proseguono progressivamente secondo l'ordine delle concessioni già rilasciate della medesima tipologia (ad un posto o a due posti).

Art. 12.

Nella realizzazione delle tombe si devono rispettare gli allineamenti precostituiti ed i limiti di ingombro, sia per la fondazione che per gli arredi di copertura, come da istruzioni dell'ufficio tecnico.

L'allestimento della tomba data in concessione deve essere completato entro sei mesi dalla sepoltura. In mancanza, il Comune provvederà d'ufficio con addebito delle spese al titolare della concessione.

Art. 13.

Il Comune tiene un registro con l'indicazione, per ciascuna area concessa:

- del numero di posti della tomba ivi realizzata e della loro disposizione;*
- dell'identità delle salme composte nei feretri ivi tumulati;*
- delle date di tumulazione ed estumulazione.*

Art. 14.

La pulizia e la manutenzione ordinaria della superficie della tomba, della vegetazione e degli elementi di arredo dell'area devono essere effettuate dal concessionario. In mancanza, può provvedere d'ufficio il Comune con addebito delle spese al concessionario.

Art. 15.

E consentito tumulare, insieme al feretro, anche le cassette con i resti mortali e/o le urne cinerarie del coniuge e/o dei parenti di primo grado del tumulato, con addebito al richiedente di tutte le spese per la collocazione. Nel registro dei feretri va iscritta l'indicazione delle cassette e/o urne collocate. Il canone concessorio per la tumulazione di cassette ed urne è stabilito dalla Giunta e va rapportato alla durata residua della concessione principale.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE E OSSARI.

Art. 16.

Le concessioni di aree per tombe a più posti possono avere una durata massima di 99 anni.

Le altre concessioni cimiteriali possono avere una durata massima di 60 anni dalla morte.

La Giunta, nello stabilire gli importi delle concessioni, può prevedere anche rinnovi ventennali oltreché trentennali.

I contratti di concessioni cimiteriali devono indicare che, alla scadenza della concessione ed in caso di mancato rinnovo della stessa, l'esumazione / l'estumulazione deve essere eseguita entro 1 anno con oneri a carico del firmatario del contratto non rinnovato o suoi aventi causa o i parenti del defunto, secondo le tariffe forfaitarie stabilite dalla Giunta Comunale e vigenti al momento della scadenza della concessione.

Art. 17.

Il rinnovo della concessione cimiteriale deve essere stipulato non prima di 6 mesi dalla scadenza. Se il richiedente vuole perfezionare il rinnovo in una data anteriore, il nuovo contratto decorre da tale data, senza alcun rimborso per il periodo non goduto del vecchio contratto.

Art. 18.

Il costo di allacciamento della lampada votiva viene richiesto all'occupazione del loculo.

CENERI

Art. 19.

Le ceneri delle salme cremate possono essere conservate o disperse.

La conservazione avviene di norma nelle cellette dell'ossario, con concessione trentennale rinnovabile per il periodo massimo stabilito all'art. 16. E' fatta salva l'ipotesi della tumulazione prevista dall'art. 6.

Nel cimitero comunale è individuata un'area per la dispersione delle ceneri. In alternativa, le ceneri possono essere disperse nel cinerario comune, che si identifica con l'ossario comune.

L'affidamento delle ceneri può essere richiesto anche dal convivente del defunto.

INUMAZIONI

Art. 20.

Nel cimitero comunale è individuata un'area per l'inumazione di chi abbia chiesto di essere sepolto nella nuda terra.

Nella medesima area vengono eseguite le inumazioni delle salme esumate o estumulate per le quali il processo di mineralizzazione sia risultato incompleto.

Nell'area di inumazione non può essere realizzata alcuna installazione, fatta eccezione della posa di una croce o di un cippo per l'identificazione del defunto, nel rispetto degli allineamenti e delle tipologie stabiliti dal Comune.

La durata dell'inumazione è di 10 anni. La Giunta stabilisce le tariffe forfaitarie a copertura dei costi di scavo e reinterro.

Nell'area di inumazione non è consentito interrare l'urna cineraria, ma solo disperdere le ceneri.

CAPPELLE PRIVATE

Art. 21.

Nel cimitero comunale non è possibile realizzare nuove cappelle private; è possibile la demolizione e ricostruzione delle cappelle esistenti previo parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

E' consentito l'allacciamento all'illuminazione votiva comunale in alternativa alla stipula di un contratto privato per la fornitura dell'energia elettrica. In tal caso la tariffa dell'illuminazione votiva è commisurata al numero di loculi fuori terra esistenti nella cappella, liberi od occupati che siano.

LAPIDI IN MEMORIA

Art. 22.

Le lapidi esistenti, installate sul muro di recinzione del cimitero o fra due cappelle a memoria di defunti esumati o estumulati, sono conservate nella sede attuale salvo esigenze di ristrutturazione del muro.

E' consentita la posa di nuove lapidi solo sulla parete a ciò destinata, con concessione trentennale onerosa dell'importo stabilito dalla Giunta.

CORTEI FUNEBRI

Art. 23.

Per ragioni organizzative, la Giunta Comunale può prestabilire percorsi e orari obbligatori per i cortei funebri. Di norma i cortei funebri non possono effettuarsi di domenica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Per motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro e controllo dei rischi da interferenza, all'interno del cimitero comunale possono eseguire lavori di muratura e manovalanza esclusivamente le ditte a ciò autorizzate dal Comune. Il corrispettivo per tali lavori (chiusura di loculi, tombe e ossari, posa lapidi, inumazioni con posa croci o cippi, estumulazioni, esumazioni ecc.) è pagato dal Comune alla Ditta esecutrice; il richiedente paga al Comune gli importi forfaitariamente stabiliti dalla Giunta Comunale.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010.

* * *